DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

che proroga il termine previsto dall'articolo 36 della decisione del Consiglio del 7 giugno 1971 riguardante la definizione del concetto « prodotti originari » e i metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della decisione del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(72/4/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione del Consiglio del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 9,

visto il progetto della Commissione,

considerando che il Consiglio ha adottato, con decisione del 7 giugno 1971 [2], le regole che definiscono il concetto di prodotti originari ed i metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della decisione del 29 settembre 1970 ; che ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, della decisione del 7 giugno 1971, i certificati di circolazione delle merci A B 1 conformi al modello allegato alla decisione del 5 maggio 1966 riguardante la definizione del concetto « prodotti originari » ed i metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della decisione del 25 febbraio 1964, possono, a titolo transitorio e fino al 31 dicembre 1971 incluso, essere vistati dalle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione ed essere utilizzati alle condizioni fissate dalla decisione del 7 giugno 1971 ;

considerando che il termine previsto si è rivelato insufficiente per alcuni Stati membri ; che occorre prorogare detto termine di dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'articolo 36, secondo comma, della decisione del 7 giugno 1971 riguardante la definizione del concetto « prodotti originari » ed i metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della decisione del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, la data del 31 dicembre 1971 è sostituita da quella del 31 dicembre 1972.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PEDINI

---

(1) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 83.
(2) GU n. L 141 del 27. 6. 1971, pag. 47.